Comunicazione FAIB Confesercenti

Oggetto: *modifica su regole tecniche per memorizzazione elettronica e trasmissione telematica corrispettivi per impianti distribuzione carburante*

Con provvedimento del 30 dicembre us **il direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con quello delle Dogane, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, ha modificato il provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 sulle regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.**

Il provvedimento conferma le anticipazioni fatte dalle Agenzie fiscali nel corso dell'incontro con le Associazioni di categoria, riportate sul sito della FAIB Confesercenti (www.faib.it) il 12 dicembre us.
Il testo, a firma dei Direttori delle due agenzie riporta quanto anticipato nel corso del confronto con le Associazioni di categoria, non recependo le ulteriori osservazioni ed integrazioni proposte dalle Federazioni dei gestori. Rispetto, dunque, a quanto già noto nulla cambia sia in riferimento alla progressività che alla comunicazione trimestrale.

FAIB Confesercenti aveva proposto il rinvio di sei mesi dell'avvio del provvedimento e richiesto nel frattempo la possibilità di introdurre la memorizzazione elettronica e comunicazione telematica per il tramite del registratore di cassa, in automatico, quale innovazione che realmente avrebbe potuto semplificare l'adempimento, concorrendo concretamente alla lotta all'illegalità, evitando di scaricare sul gestore da una parte le contraddizione del sistema fiscale e dall'altra le arretratezze della rete carburanti.
Sul provvedimento, pur apprezzando i criteri di modulazione progressiva introdotti, **FAIB Confesercenti,** pertanto, continua ad esprimere criticità per non aver accolto il necessario rinvio richiesto, necessario per cogliere le specificità del settore distributivo italiano. Permane quindi la necessità di disciplinare ulteriori modalità di semplificazione; per questo si richiederà un nuovo incontro all'Agenzia delle Entrate e delle Dogane.

Nello specifico il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate riafferma che per la maggior parte dei pv della distribuzione carburanti, rispetto alla media degli erogati della rete, l'obbligo scatta dal 1° gennaio 2021.

In particolare, **la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria:**

- Dal 1° gennaio 2020 per gli esercenti impianti di distribuzione carburante che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità **superiore a 3 milioni di litri;**
- Dal 1° luglio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità **superiore a 1,5 milioni di litri;**
- Dal 1°gennaio 2021 per tutti gli altri soggetti che non rientrano nei precedenti punti.

Al fine di consentire un avvio graduale dell'adempimento, la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 va effettuata **entro il 30 aprile 2020**; con riferimento ai dati dei corrispettivi relativi ai mesi a partire **da aprile 2020 in poi**, la trasmissione è effettuata con **cadenza mensile** entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento dell'operazione.

Da evidenziare che viene concessa la possibilità ai soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale.